



COMUNE DI SCIARA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28/9/2005
Pubblicata dal 9/10/2005 al 23/10/2005 Rep. N° 443
Esecutiva il 19/10/2005

Ripubblicato per gg.15 dal 23/10/2005 al 7/11/2005 Rep. N° 763

ESECUTIVO dal 7 NOV 2005

IV SETTORE : CORPO POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale).

2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.

4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

5. In relazione a quanto disposto dall'art.93 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990, per trasmissioni e cessioni del diritto in uso delle sepolture di famiglia sia per atto tra vivi che per atti di ultima volontà, è fatto obbligo agli interessati di comunicare, entro 60 gg., ogni atto di cessione al Comune, che, entro il termine perentorio di 30 gg., potrà dichiarare il proprio voto vincolante alla cessione, restando ferme le norme di cui all'art.10, comma 1, lett.c del presente Regolamento.

ART. 3 TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private sono distinte in:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)

b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia, campi di inumazione, ecc.)

2. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

a) loculi, ossari e nicchie: 30 anni

b) sepolture per famiglie e collettività: 99 anni

c) campi di inumazione: 20 anni

ART. 4 RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata, in regola con l'imposta sul bollo, con indicazione della persona alla quale il loculo è destinato e del vincolo di parentela.

2. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

ART. 5 RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto, predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal Dirigente del Settore competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
- il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché i criteri per la loro individuazione (tombe di famiglia);
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Municipale.

ART. 6 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione di sepoltura individuale è rilasciata solo in occasione della sepoltura di persone cui sono destinate ed aventi i seguenti requisiti o condizioni:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
- b) persone residenti in vita nel comune;
- c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
- d) coniuge o parente di I grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c);

2. La concessione per future sepolture, quando vi è la disponibilità, è ammessa secondo l'ordine cronologico delle istanze esclusivamente in favore di:

- a) coniuge di defunto sepolto nel cimitero comunale che abbia compiuto 70 anni di età;
- b) coniuge o parente di I grado di defunto già sepolto, allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme purché sia rilasciato al comune altro loculo in concessione nell'ambito dello stesso cimitero;
- c) coniugi o parenti di I grado già concessionari allo scopo di consentire la sepoltura contigua purché sia rilasciato al comune altro loculo in concessione nell'ambito dello stesso cimitero;

2 – bis Nei casi di cui al comma precedente lett. b) e c) non si dà luogo a rimborso delle somme già versate per le concessioni rilasciate dal Comune;

3. La concessione di sepoltura per famiglie e collettività è rilasciata esclusivamente su richiesta di persona residente nel territorio comunale da almeno cinque anni.

4. Gli aventi diritto alla tumulazione o inumazione in cappelle o tombe di famiglia fino a capienza dei posti sono:

- il concessionario;
- i parenti ed affini del concessionario entro il IV grado;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa dallo stesso concessionario sotto la propria responsabilità.

5. L'assegnazione dei loculi avviene in base all'ordine cronologico delle istanze; per i primi in sequenza verticale dal basso verso l'alto con precedenza alle concessioni finalizzate alla ricongiunzione di due o più salme di parenti aventi diritto e già tumulati individualmente, subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati. E' ammessa deroga al criterio cronologico delle istanze per le assegnazioni dei loculi collocati nella fila più alta.

6. E' ammessa la concessione provvisoria per un periodo non superiore a due anni anche in assenza dei requisiti sopra elencati, in casi eccezionali di particolare gravità o per salme destinate ad essere trasportate altrove.

7. Per tali concessioni il Comune esigerà una tassa fissa annua stabilita dalla Giunta Municipale in misura equamente proporzionata al canone di concessione dei loculi.

Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo.

8. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla esumazione della salma e inumazione in un campo comune, con recupero di spese. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere in tal modo si procederà al rilascio di una concessione ordinaria previo pagamento per intero del prezzo di concessione e senza scomputo di quanto già pagato a titolo di concessione provvisoria.

9. E' consentito, su esplicita richiesta e previa autorizzazione e corresponsione della tariffa agevolata prevista, ai già concessionari ultratrentennali od a parenti ed affini degli stessi fino al IV grado, avendone titolo successorio giusto quanto previsto nel successivo art. 12, nel caso in cui siano trascorsi 30 anni dalla data del decesso del defunto/a, a propria cura e spese, estumulare i resti e trasferirli in celletta, secondo le norme vigenti, ed ottenere altra unica concessione, sostituendo la precedente, dello stesso loculo a vivente e della celletta per i resti, per 30 anni.

(Così integrato con Delib. CC N° 4 del 28/2/2007)

ART. 7

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario del loculo.

3. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

4. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura è tenuto a proprie spese a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".

5. E' fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di subconcedere i loculi ad altri, ancorché la persona in favore della quale è stata rilasciata la concessione sia stata tumulata altrove.

ART. 8

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune o in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore.

2. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo.

3. Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia o collettività il rimborso è effettuato sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.

4. La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 90% del prezzo di concessione.

5. Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al loculo concesso, restando a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

6. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

ART. 9 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni possono essere revocate per ragioni di interesse pubblico su disposizione del Sindaco.

2. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nel campo o ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa, se richiesta, resta a carico del concessionario.

3. Il concessionario del loculo oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria, fermo restando a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

4. E' facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario temporaneo. In tal caso, si applicano per quanto compatibili le norme di cui all'art. 5, commi 6 e ss.

5. La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo loculo fatti salvi i casi di necessità per i quali si applica quanto disposto al precedente comma 3.

6. Del provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.

ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione;

c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;

f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;

g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene tralata nella sepoltura privata cui è destinata;

2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), b) e), f) e g) è adottata, previa diffida, al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni.

3. Pronunciata la decadenza il Comune dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.

4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 11 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, con la soppressione del cimitero o a seguito della liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.

Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.

La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture di famiglie e collettività può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento del rinnovo mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo privo di concessione o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento
- il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente relativi a loculi non occupati il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

- pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- dichiarazione del responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo rivalutato.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.
6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.
7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.
8. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque non compatibili con il presente Regolamento.

*
* *